

Gazzetta ufficiale

L 175

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

66° anno
10 luglio 2023

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1426 della Commissione, del 3 luglio 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna» (IGP)] 1
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1427 della Commissione, del 4 luglio 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 3
- ★ Regolamento (UE) 2023/1428 della Commissione, del 7 luglio 2023, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda i mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) ⁽¹⁾ 6
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1429 della Commissione, del 7 luglio 2023, che approva l'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ 12

DECISIONI

- ★ Decisione (UE) 2023/1430 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio — EGF/2022/002 BE/TNT 15
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2023/1431 della Commissione, del 30 giugno 2023, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 17

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ **Decisione di esecuzione (UE) 2023/1432 della Commissione, del 7 luglio 2023, relativa alla proroga della misura adottata dall'Ufficio federale tedesco per le sostanze chimiche che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio** [notificata con il numero C(2023) 4493] 24

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1426 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna» (IGP) è registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria e della classe 2.5. Pasta alimentare di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 103 del 20.3.2023, pag. 17.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2023

*Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1427 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2023
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023

Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
1)	2)	3)
<p>Fogli laminati piatti di acciai non legati, di larghezza compresa fra 1 060 e 1 250 mm, presentati avvolti su bobine. I fogli hanno diversi rivestimenti su ciascun lato.</p> <p>Il rivestimento a contatto con l'acciaio è di alluminio-zinco (i fogli sono galvanizzati per immersione a caldo e lo spessore di uno strato di Zn-Al su entrambe le facce è di circa 4 µm). Tale rivestimento conferisce all'acciaio una maggiore resistenza alla corrosione atmosferica.</p> <p>I fogli sono successivamente preverniciati. Essi sono rivestiti su un lato con un primer polimerico (di spessore di circa 5 µm) e una vernice polimerica di superficie (di spessore di circa 16 µm). Sull'altro lato è apposta una vernice polimerica epossidica (di spessore di circa 5 µm).</p> <p>I fogli sono impiegati nell'industria delle costruzioni.</p>	7210 70 80	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XV, dalla nota 1 k) del capitolo 72 nonché dal testo dei codici NC 7210, 7210 70 e 7210 70 80.</p> <p>Considerate le loro caratteristiche e proprietà oggettive, le merci soddisfano i requisiti della voce 7210, che riguarda i prodotti laminati piatti placcati o rivestiti.</p> <p>Ai fini delle sottovoci della voce 7210, i prodotti soggetti a più di un tipo di rivestimento o placcatura vanno classificati secondo l'ultimo processo (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7210, note esplicative della sottovoce).</p> <p>I fogli vanno quindi classificati nel codice NC 7210 70 80 come prodotti laminati piatti in altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche.</p>

REGOLAMENTO (UE) 2023/1428 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2023
che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda i mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (2) Le specifiche degli additivi alimentari possono essere aggiornate secondo la procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
- (3) I mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) sono sostanze autorizzate in una varietà di alimenti in conformità agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (4) Il 26 settembre 2017 l'Autorità ha formulato un parere scientifico sulla nuova valutazione dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) come additivi alimentari ⁽⁴⁾, nel quale ha concluso che non è necessario stabilire un valore numerico per l'assunzione giornaliera ammissibile e che l'additivo alimentare non pone problemi di sicurezza se utilizzato negli alimenti per la popolazione generale. Secondo il parere dell'Autorità, gli usi negli alimenti per lattanti di età inferiore a 16 settimane richiederebbero una valutazione del rischio specifica. L'Autorità ha raccomandato di apportare alcune modifiche alle specifiche dell'additivo alimentare E 471 di cui al regolamento (UE) n. 231/2012.
- (5) In seguito alla pubblicazione di tale parere scientifico, nell'ambito della nuova valutazione della sicurezza degli additivi alimentari autorizzati nella categoria di alimenti 13.1 (Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia) di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione ha chiesto all'Autorità di colmare le carenze di dati evidenziate nelle raccomandazioni di detto parere scientifico.
- (6) Il 29 novembre 2018 l'Autorità ha lanciato un invito pubblico a presentare dati tecnici e tossicologici sull'additivo alimentare E 471. Ciò ha consentito alle parti interessate di fornire le informazioni richieste affinché l'Autorità potesse completare la valutazione del rischio dell'E 471 come additivo alimentare negli alimenti per tutti i gruppi della popolazione e valutare la sicurezza del suo uso negli alimenti per lattanti di età inferiore a 16 settimane.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2017;15(11):5045.

- (7) Nel 2020 è stata effettuata una notifica RASFF riguardante il rilevamento di livelli elevati di glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo), genotossici e cancerogeni, nell'additivo alimentare E 471 utilizzato nella produzione di una pasta da spalmare. Alla luce di tale notifica e in attesa delle raccomandazioni dell'Autorità sulla fissazione dei limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi nell'additivo alimentare, sono state intraprese azioni di follow-up sulla base dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾. Nei campioni commerciali dell'additivo alimentare analizzati dall'industria durante lo stesso periodo in risposta all'invito a presentare dati sono stati rilevati un ampio intervallo di concentrazione e livelli elevati di glicidil esteri (espressi come glicidolo).
- (8) Dato che l'additivo alimentare E 471 è autorizzato «quantum satis» nelle categorie di alimenti per le quali è prevista o è già in vigore la fissazione di livelli massimi per la presenza di glicidil esteri degli acidi grassi, è opportuno stabilire livelli massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) nell'additivo alimentare E 471 al fine di evitare l'immissione sul mercato di alimenti non sicuri.
- (9) Nel parere scientifico adottato il 30 settembre 2021⁽⁶⁾ l'Autorità ha concluso che non sussistono motivi di preoccupazione per la sicurezza quando l'additivo alimentare E 471 è utilizzato nelle categorie di alimenti 13.1.1 (Alimenti per lattanti) e 13.1.5.1 (Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e alimenti speciali per lattanti) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e conformemente all'allegato III del medesimo regolamento. L'Autorità ha raccomandato di adeguare le attuali specifiche dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), in particolare riducendo i limiti massimi per gli elementi tossici e inserendo limiti massimi per le impurità e i componenti che pongono problemi di sicurezza.
- (10) Alla luce della raccomandazione dell'Autorità e dei tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti di cui al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione⁽⁷⁾, è pertanto opportuno modificare le specifiche dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471). La definizione dell'additivo alimentare dovrebbe essere modificata al fine di limitare l'uso di glicerolo per la produzione dell'additivo alimentare al glicerolo conforme alle specifiche dell'additivo alimentare E 422. È opportuno stabilire un tenore massimo di acido erucico nell'attuale voce «Tenore» per i mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471). È opportuno ridurre gli attuali limiti massimi per l'arsenico, il piombo, il mercurio e il cadmio e stabilire limiti massimi per la somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi (espressi come 3-MCPD) e per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) conformemente al parere dell'Autorità. Al fine di escludere un'elevata esposizione a tali impurità e componenti che destano preoccupazione derivante dal consumo di alimenti contenenti l'additivo alimentare E 471 da parte di consumatori vulnerabili, è necessario stabilire limiti massimi più rigorosi per l'acido erucico e la somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi (espressi come 3-MCPD) applicabili agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia⁽⁸⁾. Tali limiti massimi tengono conto del livello ragionevolmente ottenibile al momento mediante l'applicazione di buone prassi di fabbricazione.
- (11) Poiché sono in corso di applicazione nuove tecniche di fabbricazione che consentono la produzione di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) con livelli inferiori di glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo), è opportuno prevedere un periodo transitorio per dar modo ai fabbricanti di questo additivo alimentare di raggiungere un livello massimo di 5 mg/kg per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) nell'additivo alimentare E 471. Tuttavia, considerato il potenziale genotossico e cancerogeno dei glicidil esteri degli acidi grassi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe applicarsi un livello massimo intermedio di 10 mg/kg per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo), tranne che per gli usi negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽⁶⁾ *EFSA Journal* 2021;19(11):6885.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103).

⁽⁸⁾ Come definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

- (12) Dato che l'Autorità non ha individuato motivi di preoccupazione immediata per la salute legati alla presenza di elementi tossici, acido erucico, la somma di 3-monocloropropanodio (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi, è opportuno consentire, per un periodo transitorio, l'uso dell'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) legalmente immesso sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e l'immissione sul mercato degli alimenti contenenti tale additivo alimentare per il periodo transitorio nonché la permanenza di tali alimenti sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Tuttavia, data la vulnerabilità dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, l'aggiunta dell'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) non conforme al livello massimo per i glicidil esteri degli acidi grassi stabilito nel presente regolamento per l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia non dovrebbe essere autorizzata in tali alimenti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento e la commercializzazione di tali alimenti dovrebbe essere consentita solo se sono stati legalmente immessi sul mercato già prima di tale data.
- (13) Per gli stessi motivi e tenuto conto del suo tenore ridotto di glicidil esteri degli acidi grassi, l'uso dell'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) conforme al livello massimo intermedio ridotto di glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) dovrebbe essere consentito fino ad esaurimento delle scorte e gli alimenti contenenti tale additivo alimentare dovrebbero poter essere immessi sul mercato e rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), che è stato legalmente immesso sul mercato prima del 30 luglio 2023 ma che non è conforme ai limiti massimi per l'arsenico, il piombo, il mercurio, il cadmio, 3-monocloropropanodio (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi (espressi come 3-MCPD) o l'acido erucico applicabili a decorrere dal 30 luglio 2023, può essere aggiunto agli alimenti conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e al regolamento (UE) 2023/915 fino al 30 gennaio 2024.

L'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), che è stato legalmente immesso sul mercato prima del 30 luglio 2023 ma che non è conforme ai limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 30 luglio 2023, può essere aggiunto agli alimenti, tranne che agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e al regolamento (UE) 2023/915 fino al 30 gennaio 2024.

Gli alimenti contenenti l'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), che è stato legalmente immesso sul mercato prima del 30 luglio 2023 ma che non è conforme ai limiti massimi per l'arsenico, il piombo, il mercurio, il cadmio, 3-monocloropropanodio (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi (espressi come 3-MCPD) o l'acido erucico applicabili a decorrere dal 30 luglio 2023, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino al 30 gennaio 2024 e possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Gli alimenti, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, contenenti l'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), che è stato legalmente immesso sul mercato prima del 30 luglio 2023 ma che non è conforme ai limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 30 luglio 2023, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino al 30 gennaio 2024 e possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 30 luglio 2023 e contenenti l'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) che non è conforme ai limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 30 luglio 2023, possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

L'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), che è stato legalmente immesso sul mercato dopo il 30 luglio 2023 e fino al 30 gennaio 2024 ma che non è conforme ai limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 30 gennaio 2024, può essere aggiunto agli alimenti, tranne che agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 fino ad esaurimento delle scorte.

Gli alimenti, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, contenenti l'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), che è stato legalmente immesso sul mercato dopo il 30 luglio 2023 e fino al 30 gennaio 2024 ma che non è conforme ai limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 30 gennaio 2024, possono continuare ad essere immessi sul mercato e ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, la voce relativa all'additivo alimentare E 471 MONO- E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI è sostituita dalla seguente:

«E 471 MONO- E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI

Sinonimi	
Definizione	<p>I mono- e digliceridi degli acidi grassi sono costituiti da miscele di mono-, di- e triesteri del glicerolo con acidi grassi presenti negli oli e nei grassi alimentari. Possono contenere piccole quantità di acidi grassi e di glicerolo liberi.</p> <p>Il glicerolo utilizzato per la fabbricazione dei mono- e digliceridi degli acidi grassi è conforme alle specifiche dell'E 422.</p> <p>L'E 471 è prodotto a partire da grassi e oli conformi alle prescrizioni dell'Unione in materia di sicurezza alimentare per i grassi e gli oli alimentari.</p>
EINECS	
Denominazione chimica	
Formula chimica	
Peso molecolare	
Tenore	<p>Tenore di mono- e diesteri: non meno del 70 %</p> <p>Tenore di acido erucico, compreso l'acido erucico legato nel mono/digliceride: non più dello 0,2 % (solo come additivo di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia)</p> <p>non più dello 0,5 % (per tutti gli usi tranne che negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia)</p>
Descrizione	Il prodotto si presenta in forma di liquido oleoso di colore da giallo chiaro a marrone chiaro oppure in forma di solido di consistenza cerosa di colore bianco o biancastro. I solidi possono presentarsi in forma di scaglie, polvere o granuli.
Identificazione	
Spettro di assorbimento dell'infrarosso	Caratteristico degli esteri parziali degli acidi grassi di un poliolo
Test del glicerolo	Positivo
Test degli acidi grassi	Positivo
Solubilità	Insolubile in acqua, solubile in etanolo e toluene a 50 °C
Purezza	
Acqua	Non più del 2 % (metodo di Karl Fischer)
Indice di acidità	Non più di 6
Glicerolo libero	Non più del 7 %
Poligliceroli	Non più del 4 % di diglicerolo e non più dell'1 % degli altri poligliceroli, espressi in base al tenore di glicerolo totale
Arsenico	Non più di 0,1 mg/kg
Piombo	Non più di 0,1 mg/kg
Mercurio	Non più di 0,1 mg/kg

Cadmio	Non più di 0,1 mg/kg
Somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD	Non più di 0,75 mg/kg (solo come additivo di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia) Non più di 2,5 mg/kg (per tutti gli usi tranne che negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia)
Glicidil esteri degli acidi grassi, espressi come glicidolo	Dal 30 luglio 2023 fino al 30 gennaio 2024, non più di 5 mg/kg come additivo di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e non più di 10 mg/kg per tutti gli altri usi. Dal 30 gennaio 2024, non più di 5 mg/kg per tutti gli usi.
Glicerolo totale	Dal 16 % al 33 %
Ceneri solfatate	Non più dello 0,5 % determinato a 800 ± 25 °C
Sapone	—

I criteri di purezza si applicano all'additivo esente da sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi; queste sostanze (espresse in oleato di sodio) possono tuttavia essere presenti fino a un tenore massimo del 6 %.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1429 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2023

che approva l'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Detto elenco comprende l'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante biossido di carbonio supercritico.
- (2) L'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante biossido di carbonio supercritico è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», quale descritto nell'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che corrisponde al tipo di prodotto 18 descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 1° settembre 2010 l'autorità di valutazione competente della Spagna, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni. Dopo la presentazione della relazione di valutazione, si sono tenute discussioni in occasione di riunioni tecniche organizzate dalla Commissione e, dopo il 1° settembre 2013, dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»).
- (4) Dall'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 risulta che le sostanze la cui valutazione da parte degli Stati membri è stata completata entro il 1° settembre 2013 sono valutate conformemente alle disposizioni della direttiva 98/8/CE.
- (5) In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 22 novembre 2022 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia ⁽⁴⁾, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

⁽⁴⁾ Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante biossido di carbonio supercritico; Tipo di prodotto 18; ECHA/BPC/366/2022, adottato il 22 novembre 2022.

- (6) L'Agenzia conclude in tale parere che i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti l'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante biossido di carbonio supercritico possono essere considerati conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.
- (7) Tenuto conto del parere dell'Agenzia, è opportuno approvare l'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve determinate condizioni.
- (8) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, tale da consentire ai portatori di interesse di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante biossido di carbonio supercritico è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo ⁽¹⁾	Data di approvazione	Data di scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Estratto di <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> ottenuto mediante biossido di carbonio supercritico	Estratto di <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> ottenuto da fiori aperti e maturi di <i>Tanacetum cinerariifolium</i> mediante biossido di carbonio supercritico Numero CE: 289-699-3 Numero CAS: 89997-63-7	100 % p/p	1° febbraio 2025	31 gennaio 2035	18	L'autorizzazione dei biocidi è soggetta alle condizioni seguenti: 1) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione; 2) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione: i) agli utilizzatori professionali e al pubblico; ii) alle acque di superficie e ai sedimenti nel caso di prodotti applicati mediante polverizzazione all'aperto su larga scala; 3) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare se è necessario fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e adottare misure di attenuazione del rischio appropriate per garantire che tali LMR non siano superati.

⁽¹⁾ La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2023/1430 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2023

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio — EGF/2022/002 BE/TNT

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽²⁾, in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 18 ottobre 2022 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell'impresa TNT Express Worldwide (Euro Hub) SRL (TNT) in Belgio. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. La domanda è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 956 397 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

⁽¹⁾ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2023, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 1 956 397 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal 15 marzo 2023.

Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 2023.

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1431 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 2023****relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per quanto riguarda l'estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese ⁽³⁾,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli da 4 a 7,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Le importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («dazio esteso») in seguito all'estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina.
- (2) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 alla Commissione è conferito il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.
- (3) Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97 («regolamento di esenzione»), che istituisce il sistema di esenzione specifico.
- (4) Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («soggetti esentati»).

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 16 del 21.1.2020, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

- (5) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/611 ⁽⁵⁾ del 17 marzo 2023, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'elenco aggiornato dei soggetti sotto esame e l'elenco dei soggetti esentati.
- (6) Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esenzione.

1. DOMANDE DI ESENZIONE

- (7) Tra il 15 luglio 2020 e il 1° febbraio 2023 la Commissione ha ricevuto le domande di esenzione dei soggetti di cui alle tabelle 1 e 2, corredate delle informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4 del regolamento di esenzione.
- (8) Ai soggetti che hanno richiesto l'esenzione è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità delle rispettive domande.
- (9) Le osservazioni presentate da Decathlon Sp. z o.o. Polonia in merito alla data di decorrenza degli effetti della sospensione dei pagamenti dei dazi per i soggetti sotto esame sono state trattate e respinte nei considerando da 22 a 27 della decisione di esecuzione (UE) 2022/1461 della Commissione del 26 agosto 2022 ⁽⁶⁾.
- (10) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito delle domande pervenute da tali soggetti, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica dai soggetti elencati nelle seguenti tabelle 1 e 2 è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le rispettive domande debitamente documentate a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esenzione.

2. AUTORIZZAZIONE DI ESENZIONE

- (11) L'esame del merito della domanda presentata dal soggetto di cui alla tabella 1 è stato concluso.

Tabella 1

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
C720	Propain Bicycles GmbH	Schachenstraße 39, 88267 Vogt, Germania

- (12) Durante tale esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore complessivo delle parti di tutte le biciclette assemblate dal soggetto indicato nella tabella 1.
- (13) Di conseguenza la Commissione ha concluso che le operazioni di assemblaggio del soggetto indicato nella tabella 1 non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
- (14) Per questo motivo e a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, il soggetto indicato nella tabella 1 soddisfa le condizioni stabilite per essere esentato dal pagamento del dazio esteso.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/611 della Commissione, del 17 marzo 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (GU L 80 del 20.3.2023, pag. 67), allegato II.

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/1461 della Commissione, del 26 agosto 2022, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (GU L 229 del 5.9.2022, pag. 69).

- (15) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, gli effetti dell'esenzione dovrebbero decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente documentata a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esenzione. Le obbligazioni doganali relative al dazio esteso a carico del soggetto che ha richiesto l'esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data.
- (16) Il soggetto interessato è stato informato delle conclusioni della Commissione sul merito delle domande e gli è stata data la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.
- (17) Poiché l'esenzione si applica soltanto al soggetto specificamente indicato nella tabella 1, è opportuno che tale soggetto notifichi senza indugio alla Commissione ⁽⁷⁾ ogni eventuale modifica di questa esenzione (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).
- (18) In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto esentato fornisca le informazioni pertinenti, anche riguardo a ogni eventuale modifica della sua attività connessa alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà di conseguenza i dati di riferimento.

3. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

- (19) L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti di cui alla tabella 2 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, il pagamento, da parte di tali soggetti, del dazio esteso è sospeso.
- (20) Poiché le sospensioni si applicano soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 2, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione ⁽⁸⁾ ogni eventuale modifica che li riguarda (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).
- (21) In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto interessato fornisca le informazioni pertinenti, anche riguardo a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati di riferimento relativi a tali soggetti.

Tabella 2

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
C557	Berria Bike S.L.	Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Spagna
C860	Profil Bicycles CZ s.r.o.	Hněvotín 31, 783 47 Hněvotín, Repubblica ceca
C863	Decathlon Sp. z o.o.	ul. Geodezyjna 76, 03-290 Varsavia, Polonia
C896	Cyclision s.r.o.	Štefánikova 68, 921 01 Piešťany, Slovacchia
C991	Bicicletas Mendiz SA.	C/Zuazobidea 22, 01015 Vitoria-Gasteiz (Álava-Araba), Spagna
899I	Adrisport sas	Z.A. de Bellevue 7, 56390 Colpo - Francia

⁽⁷⁾ Il soggetto interessato è invitato a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

⁽⁸⁾ I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

4. AGGIORNAMENTO DEI DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI

- (22) I soggetti esentati di cui alla tabella 3 hanno notificato alla Commissione tra il 28 giugno 2022 e il 10 marzo 2023 modifiche dei rispettivi nomi e indirizzi. Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione o sospensione stabilite nel regolamento di esenzione.
- (23) Sebbene l'esenzione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, resti inalterata, è opportuno aggiornare i dati relativi a tali soggetti.

Tabella 3

Codice addizionale TARIC	Dati di riferimento precedenti	Modifica
C009	Derby Cycle Werke GmbH Siemensstraße 1-3 49661 Cloppenburg, Germania	Il nome e l'indirizzo di questo soggetto sono stati così modificati: Kalkhoff Werke GmbH Europa-Allee 26, 49685 Emstek, Germania
A576	Race Production NV Beverlosesteenweg 85, 3583 Beringen, Belgio	Il nome di questo soggetto è stato così modificato: Belgian Cycling Factory NV
A726	Unibike OEM Factory S.A. Zona Industrial de Oiã, Lote C-21, 3770 059 Oiã, Portogallo	L'indirizzo di questo soggetto è stato così modificato: Parque Empresarial de Soza B, Lt 3,4,10,11, 3840 342 Soza-Vagos, Portogallo

5. DOMANDA DI ESENZIONE RITENUTA INAMMISSIBILE

- (24) L'8 luglio 2022 il soggetto di cui alla tabella 4 ha presentato una domanda di esenzione che è stata ritenuta inammissibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esenzione, in quanto non soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

Tabella 4

Nome	Indirizzo
Cycle Center 53-11 BV	Van Heemstraweg-Oost 4, 5301 KE Zaltbommel – Paesi Bassi

- (25) Il soggetto elencato nella tabella 4 è stato informato delle conclusioni della Commissione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non sono pervenute ulteriori osservazioni sulle conclusioni della Commissione.

6. SOGGETTO PER IL QUALE L'AUTORIZZAZIONE DI ESENZIONE È REVOCATA

- (26) L'8 settembre 2022 è stato notificato alla Commissione che il soggetto esentato indicato nella tabella 5 era stato liquidato e aveva cessato le sue attività. In particolare, il 18 luglio 2022 l'autorità giurisdizionale italiana ha constatato il fallimento di Cicli Elios srl.
- (27) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che l'autorizzazione di esenzione concessa a Cicli Elios srl dovrebbe essere revocata a decorrere dal 18 luglio 2022, a norma dell'articolo 10 del regolamento di esenzione.
- (28) Il soggetto elencato nella tabella 5 è stato informato delle conclusioni della Commissione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

- (29) La società Cicli Elios srl ha presentato osservazioni in cui ha chiesto alla Commissione di riconsiderare la revoca della sua autorizzazione all'esenzione.
- (30) La Commissione, dopo aver debitamente valutato la richiesta, ha concluso che non sono state adottate nuove argomentazioni a sostegno di una nuova valutazione delle conclusioni precedentemente comunicate. La revoca dell'autorizzazione di esenzione è stata pertanto confermata e il soggetto interessato ne è stato informato.

Tabella 5

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
8605	Cicli Elios srl	Via G. Ferraris 996/1030, 45021 Badia Polesine (RO) - Italia

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il soggetto di cui alla tabella figurante nel presente articolo è esentato dall'estensione, stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo imposto sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93 alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti dell'esenzione decorrono dalla data di ricezione della domanda di tale soggetto. Tale data è indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.

L'esenzione si applica soltanto al soggetto specificamente indicato nella tabella figurante nel presente articolo.

Il soggetto esentato notifica senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell'indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse a operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione.

Soggetto esentato

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza degli effetti
C720	Propain Bicycles GmbH	Schachenstraße 39, 88267 Vogt - Germania	1.7.2021

Articolo 2

I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di sospensione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.

La sospensione del pagamento si applica solo ai soggetti sotto esame specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.

I soggetti sotto esame notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica delle loro operazioni di assemblaggio connesse alle condizioni di sospensione, fornendo tutte le informazioni pertinenti come elementi di prova. Tali modifiche comprendono, tra l'altro, ogni modifica del nome, delle attività, della forma giuridica e dell'indirizzo dei soggetti.

Soggetti sotto esame

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza degli effetti
C557	Berria Bike S.L.	Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Spagna	30.3.2022
C860	Profil Bicycles CZ s.r.o.	Hněvotín 31, 783 47 Hněvotín, Repubblica ceca	20.2.2022
C863	Decathlon Sp. z o.o.	ul. Geodezyjna 76, 03-290 Varsavia, Polonia	21.3.2022
C896	Cyclision s.r.o.	Štefánikova 68, 921 01 Piešťany, Slovacchia	8.8.2022
C991	Bicicletas Mendiz SA.	C/Zuazobidea 22, 01015 Vitoria-Gasteiz (Álava-Araba), Spagna	26.10.2022
899I	Adrisport sas	Z.A. de Bellevue 7, 56390 Colpo - Francia	21.4.2023

Articolo 3

I dati aggiornati relativi ai soggetti esentati di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono indicati nella colonna «Nuovi dati». Gli effetti di tali modifiche decorrono dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.

I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.

Soggetti esentati/per i quali vige una sospensione i cui dati sono aggiornati

Codice addizionale TARIC	Dati di riferimento precedenti	Nuovi dati	Data di decorrenza degli effetti
C009	Derby Cycle Werke GmbH Siemensstraße 1-3 49661 Cloppenburg, Germania	Kalkhoff Werke GmbH Europa-Allee 26, 49685 Emstek, Germania	1.7.2022
A576	Race Production NV Beverlosesteenweg 85, 3583 Beringen, Belgio	Belgian Cycling Factory NV Beverlosesteenweg 85, 3583 Beringen, Belgio	9.2.2023
A726	Unibike OEM Factory S.A. Zona Industrial de Oiã, Lote C-21, 3770 059 Oiã, Portogallo	Unibike OEM Factory S.A. Parque Empresarial de Soza B, Lt 3,4,10,11, 3840 342 Soza-Vagos, Portogallo	19.4.2023

Articolo 4

La domanda di esenzione presentata dal soggetto di cui alla tabella figurante nel presente articolo è inammissibile e pertanto è respinta in conformità all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 88/97.

Il rigetto ha effetto a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.

Soggetti per i quali è respinta la domanda di esenzione

Nome	Indirizzo	Data di decorrenza degli effetti
Cycle Center 53-11 BV	Van Heemstraweg-Oost 4, 5301 KE Zaltbommel, Paesi Bassi	28.7.2022

Articolo 5

L'autorizzazione di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per il soggetto di cui alla tabella figurante nel presente articolo.

La revoca ha effetto a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.

Soggetto per il quale l'autorizzazione di esenzione è revocata

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza degli effetti
8605	Cicli Elios srl	Via G. Ferraris 996/1030, 45021 Badia Polesine (RO), Italia	18.7.2022

Articolo 6

Gli Stati membri e i soggetti indicati negli articoli da 1 a 5 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2023

Per la Commissione
Valdis DOMBROVSKIS
Vicepresidente esecutivo

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1432 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2023

relativa alla proroga della misura adottata dall'Ufficio federale tedesco per le sostanze chimiche che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2023) 4493]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 settembre 2022 l'Ufficio federale tedesco per le sostanze chimiche («autorità tedesca competente») ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva, dal 7 ottobre 2022 al 5 aprile 2023, la messa a disposizione sul mercato e l'uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili («misura»). L'autorità tedesca competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
- (2) Secondo le informazioni fornite dall'autorità tedesca competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili è causata da microrganismi, quali batteri, muffe e lieviti, che crescono nell'acqua per decantazione e si nutrono degli idrocarburi contenuti nel carburante all'interfaccia acqua-carburante. Se non trattata, la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l'aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. La prevenzione e il trattamento della contaminazione microbiologica, qualora rilevata, sono pertanto fondamentali per evitare problemi operativi degli aeromobili.
- (3) Il Biobor JF contiene il 2,2'-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 2665-13-6) e il 2,2'-ossibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 14697-50-8) come principi attivi. Il Biobor JF è un biocida del tipo di prodotto 6, («preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio»), quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 2,2'-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] e il 2,2'-ossibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano] non sono stati oggetto di una valutazione ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 6. Non essendo elencate tra le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame del 17 marzo 2022 di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾, tali sostanze non rientrano nel programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 non si applica pertanto a tali principi attivi, che devono essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati anche a livello nazionale.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

- (4) Il 27 marzo 2023 la Commissione ha ricevuto dall'autorità tedesca competente una richiesta motivata volta a consentire la proroga della misura conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fondava sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull'argomentazione che il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica.
- (5) Secondo le informazioni fornite dall'autorità tedesca competente, l'unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori di aeromobili (ossia, Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento riscontrate in seguito al trattamento dei motori di aeromobili con tale prodotto. Il Biobor JF è pertanto l'unico prodotto disponibile per tale uso a essere raccomandato dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili.
- (6) Come indicato dall'autorità tedesca competente, la pulizia manuale dei serbatoi è possibile solo qualora sia conforme alle specifiche del fabbricante. Tuttavia la pulizia manuale è spesso effettuata in combinazione con il trattamento biocida, come richiesto dalle procedure concordate per l'aviazione, e necessita lo smaltimento completo del carburante per l'aviazione contaminato nonché lavori impegnativi sul piano fisico e mentale all'interno dello stretto serbatoio di carburante, nel rispetto di numerose precauzioni di sicurezza. La pulizia manuale dei serbatoi di carburante dovrebbe pertanto essere evitata per quanto possibile.
- (7) In base alle informazioni trasmesse alla Commissione, il fabbricante del Biobor JF si è adoperato per ottenere l'autorizzazione del prodotto. Una domanda di approvazione dei principi attivi contenuti dal Biobor JF dovrebbe essere presentata nella prima metà del 2024. L'approvazione dei principi attivi e la possibile autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento di tali procedure.
- (8) Il mancato controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all'autorità tedesca competente di prorogare la misura.
- (9) Dato che detta misura è scaduta il 5 aprile 2023, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Ufficio federale tedesco per le sostanze chimiche può prorogare fino al 7 ottobre 2024 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili.

Articolo 2

L'Ufficio federale tedesco per le sostanze chimiche è destinatario della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 6 aprile 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2023

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT